

Tedeschi & C. s.r.l. consulenti d'impresa

Rag. Tedeschi Ugo
Commercialista – Consulente del Lavoro

Dott. Vergioli Riccardo
Commercialista

Rag. Pini Fabiana
Consulente del Lavoro

Avv. Tedeschi Costanza
Servizi legali e contrattuali

INDIVIDUATI I PRIMI ISA APPLICABILI DAL PERIODO D'IMPOSTA 2017

Con il **provvedimento direttoriale n. 19152 del 22 settembre** scorso l'Agenzia delle entrate ha individuato le attività economiche per le quali dovranno essere approvati gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale applicabili già a partire dal periodo d'imposta 2017.

Si dovrà tuttavia attendere un successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per verificare specifiche tecniche e note metodologiche dei predetti indicatori.

Il citato provvedimento viene emanato in applicazione del comma 2 dell'articolo 9-bis del D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017, che prevede che con "*provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione*". È, tuttavia, sempre il comma 2 del citato articolo 9-bis a prevedere che:

"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione degli indici di affidabilità da realizzare per il 2017 è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017".

Essendo l'entrata in vigore della L. 96/2017 avvenuta in data 23 giugno 2016, ecco che il provvedimento direttoriale del 22 settembre risulta emanato nel rispetto delle previsioni normative.

Il fatto che i primi ISA coinvolgono per ora solo 70 attività economiche (per un totale di 1,4 milioni di contribuenti), significa che per le restanti categorie economiche troveranno, in relazione al periodo d'imposta 2017, ancora applicazione sia gli studi di settore sia i parametri. Ciò risulta confermato da quanto previsto nel comma 4 del richiamato art.9-bis laddove si afferma che:

"la disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attività economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n.549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427".

Le categorie economiche interessate da questa prima fase di applicazione degli ISA sono le seguenti:

- 29 indici per il settore del commercio;
- 17 indici per il settore dei servizi;
- 15 indici per il settore manifatturiero;
- 9 indice per il comparto delle professioni.

Prima di riportare la tabella con tutti i codici delle attività economiche ricompresi nei 70 indicatori di affidabilità fiscale che dovrebbero trovare applicazione a partire da questo periodo d'imposta 2017 (come detto, solo con l'approvazione del relativo D.M. entro il 31 dicembre 2017 gli stessi potranno entrare concretamente in vigore), vediamo di riepilogare in sintesi sia le caratteristiche di questo nuovo strumento di selezione delle posizioni da sottoporre ad accertamento, sia i vantaggi che "l'affidabilità fiscale" riconoscerà ai contribuenti che saranno in linea con questo nuovo strumento.

Gli indicatori di affidabilità fiscale, infatti, verranno diversamente configurati in base all'attività economica esercitata in via prevalente dal contribuente e verranno elaborati sulla base di una nuova metodologia statistico-economica che prenderà in considerazione:

- gli indicatori di normalità economica (finora utilizzati per la stima dei ricavi);
- il valore aggiunto e il reddito d'impresa;
- un modello di regressione basato su dati relativi a un più ampio arco temporale (8 anni anziché 1) con maggiori informazioni e stime più efficienti;
- un modello di stima che coglierà l'andamento ciclico (attuale) senza la necessità di predisporre *ex-post* specifici correttivi congiunturali;
- una nuova metodologia di individuazione dei modelli organizzativi che consentirà la riduzione del numero, una maggiore stabilità nel tempo e un'assegnazione più robusta al *cluster*.

Sarà, infine, possibile per il contribuente correggere o migliorare l'eventuale risultato di anomalia "adeguando" i propri ricavi, ma per verificare le modalità operative di questo processo sarà necessario attendere i provvedimenti definitivi e la relativa modulistica.

A coloro che risulteranno "affidabili" (anche per adeguamento) verranno poi riconosciuti i seguenti aspetti premiali:

- esclusione dagli accertamenti di tipo analitico-presuntivo;
- applicazione limitata degli accertamenti basati sulla determinazione sintetica del reddito;
- riduzione dei termini per l'accertamento;
- esonero, entro i limiti previsti (50.000 euro relativamente all'Iva e 20.000 euro relativamente a imposte dirette e Irap), dall'obbligo di apporre il visto di conformità per la compensazione orizzontale dei crediti fiscali;
- esonero dall'obbligo di apporre il visto di conformità ovvero di prestare garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50.000 euro.

Vediamo ora di riepilogare, nella tabella che segue, le categorie economiche che già dal periodo d'imposta 2017 dovranno confrontarsi con gli esiti di questo nuovo strumento che dopo quasi un ventennio andrà gradualmente a sostituire la disciplina di accertamento fondata su parametri e studi di settore.